



Codice deontologico (Code of Ethics)

Agosto 2025

I. Premessa

Il codice deontologico disciplina i rapporti del chiropratico con i suoi pazienti, i suoi colleghi, altri professionisti e partner della sanità e con la società.

La legislazione federale e cantonale prevale sul codice deontologico.

Con l'ammissione a ChiroSuisse il chiropratico si impegna a rispettare le regole del codice deontologico e ad accettare le decisioni di ChiroSuisse e dell'associazione regionale a cui appartiene.

II. Scopo

Art. 1

1. Il codice deontologico di ChiroSuisse disciplina il comportamento e l'atteggiamento del chiropratico verso i suoi pazienti, i suoi colleghi, gli appartenenti ad altre professioni sanitarie, i partner della sanità pubblica e la società.
2. Il codice deontologico ha lo scopo di:
 - a. Promuovere il rapporto di fiducia fra chiropratico e paziente.
 - b. Assicurare la qualità della formazione, della formazione postlaurea e della formazione continua, nonché dell'attività chiropratica.
 - c. Garantire una condotta professionale conforme ai principi etici.
 - d. Migliorare la salute pubblica.
 - e. Promuovere la collegialità fra il chiropratico e gli esponenti di altre professioni sanitarie.

III. Principi

Art. 2

1. Il chiropratico esercita la propria professione nel rispetto della vita, dell'integrità, della dignità e della libertà del paziente.
2. Il chiropratico esercita la propria professione scrupolosamente, coscienziosamente e a regola d'arte. Si dimostra degno della fiducia del paziente e del pubblico.
3. Il chiropratico è votato al benessere e all'interesse del paziente. Non compie azioni e non prende posizioni inconciliabili con la sua coscienza.

IV. Rapporti con il paziente

Articolo 3

Il chiropratico mette le proprie conoscenze e capacità al servizio del paziente con l'obiettivo di fornirgli cure adeguate.

Articolo 4

1. Il chiropratico assiste il paziente rispettandone la dignità, la personalità, la volontà e i diritti.
2. Il chiropratico riserva ai pazienti pari trattamento, indipendentemente dalla loro origine, situazione sociale e culturale, posizione e delle loro convinzioni politiche e religiose.

Articolo 5

Il chiropratico s'impegna a costruire un rapporto di fiducia reciproca con il paziente.

Articolo 6

1. Il chiropratico informa il paziente del suo stato di salute, delle misure di cura e trattamento appropriate, delle alternative a queste ultime con i relativi vantaggi e rischi e delle misure preventive.
2. Tali informazioni devono essere comprensibili per il paziente.
3. In caso di dubbi riguardo all'assunzione dei costi di una misura terapeutica da parte di un'assicurazione, il chiropratico consiglia tempestivamente al paziente di chiedere raggugli alla propria assicurazione.

Articolo 7

1. Il chiropratico adotta misure diagnostiche e terapeutiche solo con il consenso del paziente o del rappresentante legale di quest'ultimo.
2. La scelta di misure diagnostiche e terapeutiche si fonda sui criteri della chiropratica e tiene conto dei principi di economicità.
3. I metodi di esame e trattamento nella regione dei genitali, dell'ano e delle mammelle richiedono spiegazioni esaurienti al paziente e il suo consenso informato. La tecnica impiegata deve essere adeguata alla sintomatologia. Per i metodi di esame e trattamento nella regione genitale e anale, nella stanza dove ha luogo il consulto è opportuna la presenza di una terza persona.

Articolo 8

1. L'onorario richiesto dal chiropratico deve essere congruo. La fatturazione si basa sulle tariffe applicabili.
2. Il paziente ha diritto a ricevere una fattura completa e comprensibile.

Articolo 9

Per poter fornire al paziente il miglior trattamento possibile, il chiropratico si impegna ad aggiornare costantemente le proprie capacità e conoscenze tramite formazione continua.

Articolo 10

1. Il chiropratico non accetta un incarico se non possiede le capacità e le competenze necessarie.
2. Se la situazione lo richiede, il chiropratico rinvia il paziente a uno specialista.

Articolo 11

1. Il paziente può scegliere liberamente il proprio chiropratico e cambiarlo senza fornire motivazioni.
2. Su richiesta del paziente il chiropratico deve inoltrare tutte le informazioni al proprio collega, in particolar modo un estratto della storia clinica.

Articolo 12

1. Il chiropratico rispetta l'obbligo di segretezza, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.
2. In particolare, qualsiasi comunicazione a un collega o ad altro personale medico di informazioni riguardanti un paziente richiede il previo consenso di tale paziente.

Articolo 13

Il chiropratico non deve approfittare del legame di dipendenza che può crearsi con il paziente nell'esercizio della propria attività.

Articolo 14

Il chiropratico ha il diritto di rifiutarsi di trattare un paziente, fatte salve le situazioni di emergenza.

Articolo 15

1. Il chiropratico annota la storia clinica di ogni paziente. Questa deve essere conservata per almeno 20 anni dall'ultima annotazione.
2. La storia clinica include sufficienti informazioni scritte sulle osservazioni, sui risultati degli esami e sulle misure di trattamento del chiropratico.
3. Queste annotazioni devono essere mantenute aggiornate.

Articolo 16

1. I pazienti possono chiedere informazioni sulla loro documentazione clinica. Se lo desiderano, è necessario realizzarne una copia e consegnarla loro.
2. Il chiropratico può negare la visione di determinate parti della documentazione solo se queste riguardano terzi e i dati che esse contengono sono soggetti a obbligo di segretezza.

Articolo 17

In sua assenza, il chiropratico deve predisporre la propria sostituzione.

Articolo 18

Se un chiropratico funge da perito o agisce su incarico di terzi (ad es. di un'assicurazione o un datore di lavoro), deve informarne espressamente la persona interessata.

V. Rapporti con colleghi, altri professionisti e partner della sanità

Articolo 19

Il chiropratico contribuisce con la propria condotta a creare e preservare un rapporto di fiducia con i propri colleghi, altri professionisti e partner della sanità.

Articolo 20

Il chiropratico si impegna a mantenere rapporti leali e cordiali. Evita qualsiasi affermazione e atteggiamento che potrebbe screditare un collega o altri professionisti della sanità.

Articolo 21

Il chiropratico evita qualsiasi comportamento che potrebbe indurre a ricorrere ai suoi servizi un paziente già in cura presso altri colleghi.

Articolo 22

Eventuali critiche riguardanti un collega devono essere inoltrate in via prioritaria a ChiroSuisse.

Articolo 23

Tutte le controversie fra membri o fra un membro e ChiroSuisse devono essere sottoposte all'arbitrato di ChiroSuisse.

Articolo 24

1. Una violazione del codice deontologico è punibile ai sensi del regolamento della Commissione deontologica di ChiroSuisse.
2. Sono fatte salve le sanzioni previste da associazioni cantonali o regionali.

Articolo 25

I chiropratici supervisori e i loro assistenti devono attenersi al regolamento per chiropratici supervisori e assistenti (Regulations for Principals and Assistants) di ChiroSuisse.

Articolo 26

1. Un ex assistente non apre un proprio studio vicino a quello del suo precedente datore di lavoro.
2. Un ex assistente o sostituto non utilizza i dati dei suoi ex pazienti. Il datore di lavoro informa il paziente, dietro richiesta di quest'ultimo, dell'indirizzo del suo ex assistente o sostituto.
3. Il chiropratico che apre un nuovo studio si presenta ai colleghi del vicinato. Questi ultimi gli riservano un'accoglienza cordiale.

VI. Rapporti con la società

Articolo 27

Il chiropratico non trasmette le proprie conoscenze, capacità e abilità professionali a persone prive di competenze diagnostiche, a meno che non sia stato espressamente autorizzato a farlo dal Consiglio direttivo di ChiroSuisse.

Articolo 28

Il chiropratico si astiene dal pubblicizzare in modo eclatante le proprie capacità professionali. Gli annunci ufficiali di apertura e chiusura dello studio devono essere improntati alla sobrietà.

Articolo 29

La partecipazione attiva a congressi medici e a interventi sui media è consentita, purché non venga sfruttata per farsi pubblicità. In casi di particolare importanza i membri sono tenuti a

consultare preventivamente ChiroSuisse.

VII. Varie

Articolo 30

Il chiropratico non offre compensi o altri vantaggi, né accetta compensi, per procurare pazienti a se stesso o ad altri colleghi o per procurare incarichi a terzi.

VIII. Applicazione e attuazione del codice deontologico

Art. 31 Applicazione e responsabilità

1. Il codice deontologico è vincolante per i membri di ChiroSuisse.
2. La Commissione deontologica deve accogliere tutte le segnalazioni e intraprendere verifiche.
3. È possibile presentare ricorso all'Assemblea generale contro le decisioni della Commissione deontologica entro 30 giorni dalla pubblicazione di una decisione.

Art. 32 Procedura

Se né il codice deontologico né il regolamento della Commissione deontologica indicano con precisione come procedere, si applicano le disposizioni della Legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021).

Art. 33 Segnalazione di infrazioni del codice deontologico: parti

Le infrazioni del codice deontologico possono essere segnalate da membri o da terzi. Il segnalante e altre persone hanno il diritto di comparire come parti purché facciano valere interessi meritevoli di tutela nel procedimento e siano membri di ChiroSuisse. In caso di segnalazioni vessatorie, i relativi costi procedurali e di parte possono essere addebitati al segnalante.

Art. 34 Prescrizione

Le infrazioni del codice deontologico cadono in prescrizione un anno dopo essere state notificate dal segnalante. Se il segnalante era minorenne al momento dei fatti che hanno portato alla segnalazione, il termine di prescrizione ha inizio con il suo ingresso nella maggiore età. Il termine di prescrizione è interrotto dalla presentazione della segnalazione e da qualsiasi atto procedurale della Commissione deontologica. In ogni caso la prescrizione entra in vigore dieci anni dopo i fatti che hanno portato alla segnalazione. Se sussistono circostanze per cui il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, viene applicato quest'ultimo.

Art. 35 Misure

1. La Commissione deontologica può disporre le seguenti misure:
 - a. sollecito;
 - b. richiamo;
 - c. sanzione pecuniaria fino a CHF 10'000.-;
 - d. vigilanza;
 - e. sospensione dell'affiliazione a ChiroSuisse per un massimo di due anni;

- f. espulsione da ChiroSuisse;
- g. comunicazione delle misure adottate ai membri;
- h. comunicazione delle misure adottate al dipartimento della sanità competente o a organi della cassa malati.

2. Le misure sono cumulabili.

Art. 36 Esclusione dal diritto di ricorso

È possibile presentare ricorso all'Assemblea generale contro un ammonimento, un rimprovero o una sanzione pecuniaria fino a CHF 1'000.- solo in caso di arbitrarietà o di violazione di chiare disposizioni giuridiche.

Art. 37 Procedimenti giudiziari in corso

Se un procedimento sulla medesima questione è in corso dinnanzi a un tribunale, il procedimento dinnanzi alla Commissione deontologica può essere sospeso o revocato fino alla delibera del tribunale.

Fa fede il testo in tedesco.

Approvato dall'Assemblea generale del 28 agosto 2025.

Approvato dall'Assemblea generale dell'8 settembre 2005.

Art. 7 nuovo cpv. 3 approvato dall'Assemblea generale del 12 maggio 2007.

Art. 31 nuovo cpv. 3 approvato dall'Assemblea generale del 15 maggio 2014.

Art. 31 nuovo cpv. 2 approvato dall'Assemblea generale del 6 settembre 2018.

Art. 33 approvato dall'Assemblea generale del 6 settembre 2018.

Art. 34 approvato dall'Assemblea generale del 6 settembre 2018.